



Comune di Carcoforo

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32

OGGETTO:

**Approvazione D.P.I.A. (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) -
Valutazione rischio impatto WHISTLEBLOWING**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di luglio alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTOLINI VITTORIO - Sindaco videocollegamento	Sì
2. PIVETTA STEFANO - Assessore	Sì
3. COSTA GIANMARIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale, collegato da remoto in videoconferenza, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BERTOLINI VITTORIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Generale relazione quanto segue e, conseguentemente, propone alla giunta comunale l'adozione dell'atto deliberativo:

In Italia, il contrasto alla corruzione ha assunto, negli ultimi decenni, un ruolo centrale nel Sistema Giustizia, nonché un obiettivo di primordine per il Legislatore, sollecitato sempre più non solo dall'Unione Europea, ma anche dall'opinione pubblica. A partire dagli anni Novanta, infatti, al fine di spazzare via il sistema clientelare uscito alla scoperta con la famosa inchiesta di "tangentopoli", si è assistito ad un progressivo inasprimento sanzionatorio per i casi di corruzione, teleologicamente orientato a disincentivare e reprimere tali condotte, ma anche ad un attento rafforzamento di misure preventive volte ad arginare il fenomeno.

La necessità di sradicare la corruzione è emersa anche in considerazione del fatto che questa porti seco innumerevoli danni, in termini sia di sperpero di risorse pubbliche, sia di concorrenza, sia di efficienza, sia di legalità, ma anche di salute pubblica, intesa come qualità della vita e benessere diffuso tra la popolazione: infatti, pratiche corruttive minano gli equilibri sociali, scaturendo nella cittadinanza un forte sentimento di ingiustizia e malcontento, nonché un'angusta sfiducia nelle Istituzioni. Tale necessità è stata avvertita anche in seno all'Unione Europea che ha ben presto rimarcato come la corruzione rappresenti «una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società».

In tale contesto, tra gli altri strumenti, si inserisce l'istituto del whistleblowing, di origini statunitensi, accolto con entusiasmo in Gran Bretagna e, infine, recepito oramai in tantissimi Paesi membri dell'OCSE, quindi, anche dall'Italia e dall'Unione Europea. L'Istituto nasce dall'esigenza di offrire una tutela al lavoratore che segnali di essere a conoscenza di condotte illecite altrui, per ragioni inerenti al proprio ufficio, lesive di un interesse generale e mai particolare. Attraverso tale strumento, quindi, si è voluto osteggiare il sistema omertoso - scaturente anche dal timore, non infondato, di ripercussioni e ritorsioni da parte dei segnalati ai denunciati - per aprire una nuova fase collaborativa, ma anche ricostruttiva, risanante, diretta ad estirpare anzitutto il male dolente della corruzione, fenomeno tristemente ancora molto diffuso in Italia.

L'Istituto del whistleblowing trova la sua prima apparizione normativa in Italia, in via del tutto embrionale, con la l. 190 del 2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Detta legge ha inserito nel Testo Unico per il Pubblico Impiego l'art. 54bis, prevedendo un basico sistema di protezione per il dipendente pubblico che segnali illeciti dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In ragione anche dello scarso successo ottenuto dalla legge 190/12, l'articolo è stato integralmente riscritto dalla l. 30 novembre 2017 n. 179, recante «disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Pertanto, è quest'ultima a doversi ritenere la prima e completa normativa nazionale circa la tutela degli informatori. Già da un raffronto dei titoli, delle due leggi citate, emerge come, da un'originaria previsione dell'Istituto esclusivamente a beneficio del pubblico dipendente, con la l. 179/17 si estende l'ambito soggetti-vo, ricomprendendo, tra i destinatari delle tutele previste, anche i dipendenti di rapporti di lavoro di natura privata.

L'Istituto, al fine di incentivare e rendere efficace uno scambio informativo così rilevante per l'intera comunità, e non soltanto per la singola amministrazione interessata, mira a salvaguardare

l'informatore da ogni potenziale effetto negativo, sia esso diretto che indiretto. Si prevede, infatti, al primo comma dell'art. 54bis, che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa [che abbia ripercussioni negative] sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. E ancora, al comma 8, il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 23/2015.

L'adozione di misure ritorsive sull'informatore, da parte dei superiori, dei colleghi segnalati o dell'Amministrazione/ente di appartenenza, comportano, a seguito di un riscontro dopo un'adeguata istruttoria dell'ANAC, non solo la soppressione di tali condotte discriminatorie, ma anche il pagamento di una severa sanzione amministrativa pecuniaria.

Orbene, al fine di evitare qualsivoglia effetto negativo scaturente dalla segnalazione, la legge ha previsto di tutelare il segnalante con la riservatezza della sua identità. Tale riservatezza, quindi, assurge a strumento essenziale di protezione poiché, non conoscendo l'identità dell'informatore, rimanendo questa segreta, risultano inevitabilmente fallaci o nulle le condotte ritorsive prive di destinatario.

La garanzia alla riservatezza si sostanzia in una procedura ad hoc per la presentazione, alle autorità summenzionate, della segnalazione. L'ANAC ha previsto, in particolare, un accurato sistema informatizzato e interamente digitale, capace di lasciare criptata l'identità del segnalante e le informazioni ivi rilasciate, un sistema ispirato al principio del contenimento dei costi (utilizzando una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse) e a quello della minimizzazione del rischio. Grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, il segnalante sarà in grado di "dialogare" con il RPCT in maniera del tutto spersonalizzata. Ogni segnalazione, infatti, sarà esaminata dal RPCT e, solo nel caso in cui ne ricorra la necessità, il RPCT potrà richiedere l'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità").

Il portale ANAC è in uso al Comune.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, Anac ha adottato le **Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e ha indicato le Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne** in attuazione al **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24** che recepisce in Italia la **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.**

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono: - la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del

novero di questi ultimi; - l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; - l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è; - la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica; - l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; - i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; - la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti; - l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito; - la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Con le citate Linee guida ANAC fornisce indicazioni per la presentazione alla stessa delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023. Giova sottolineare che tali Linee Guida rilevano che il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

A tutti quei soggetti la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende: o quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; o durante il periodo di prova; o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4). Il decreto fa anche riferimento a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.

In relazione a quanto sopra segnalato, il Comune deve adeguarsi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023 che, si ribadisce, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, mediante l'approvazione di un apposito D.P.I.A.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la esaustiva relazione resa dal Segretario Comunale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii;

Visto l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»; **VISTO** l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

Vista la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;

Vista la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva /46/CE», e successive modifiche;

Vista la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023 le cui osservazioni e i contributi pervenuti nella consultazione sono state valutate da ANAC oltre alle informazioni pervenute sul parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista l'approvazione, in via definitiva, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 di ANAC, avente a oggetto: “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” che sono state pubblicate sul sito istituzionale di ANAC e di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Il responsabile del servizio visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MOLLIA DR.SSA ANTONELLA)

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Di approvare** il D.P.I.A. (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) - Valutazione rischio impatto WHISTLEBLOWING Comune di Carcoforo;
- 1. Di dare mandato** ai competenti uffici per l'adozione degli atti gestionali conseguenti l presente provvedimento;
- 2. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs. n. 267/2000, considerata l'imminenza della entrata in vigore del D.lgs. n.24/2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTOLINI VITTORIO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 174 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2023 al 19/08/2023, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, li 04/08/2023

IL MESSO COMUNALE
Fornarelli Elisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Carcoforo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA